



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA KIRGHISA SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FATTO A BISHKEK IL 14 FEBBRAIO 2013

Art. 5 (Accordo)

di studio

Nell'ambito del presente Accordo, nei limiti delle proprie disponibilita' e nel rispetto del principio della reciprocita', le Parti Contraenti concederanno ai cittadini dell'altra Parte assegni di studio per la frequenza di corsi universitari (compresi i Master di I e II livello), di dottorato di ricerca, di lingua e cultura italiana, di insegnamento della lingua italiana, nonche' di corsi presso le istituzioni superiori di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Versione in vigore dal 22 giugno 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

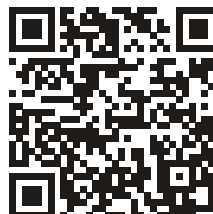
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013
Estremi	Legge 1 giugno 2021, n. 88
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-88-2021/accordo-art-5>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it